

STATUTO

ART. 1 Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., di seguito indicato come CTS, e del Codice civile, l'Associazione denominata: "**COMPLESSO VOCALE ANASTEA - Associazione di Promozione Sociale**", in brevità anche solo "**COMPLESSO VOCALE ANASTEA APS**".

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e in costanza della stessa, l'Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione svolge la propria attività prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Autonoma della Sardegna, ma potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale e anche all'estero.

L'Associazione ha sede legale in via Via Ugo La Malfa n. 4 C, nel comune di Nuoro.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.

L'Associazione potrà, inoltre, istituire sedi secondarie, con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 2 Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 Finalità e Attività

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà. In questo senso, l'Associazione si propone di:

- 1) valorizzare, promuovere e diffondere la musica corale, nelle più svariate accezioni, nel contesto regionale, nazionale e internazionale;
- 2) organizzare, promuovere e partecipare a manifestazioni musicali quali concerti, rassegne, festival, convegni, concorsi, lezioni-concerto, viaggi studio e attività simili, anche a livello nazionale e internazionale;
- 3) promuovere la musica popolare attraverso l'esecuzione di canti della tradizione orale e d'autore, con particolare riferimento al patrimonio etnomusicale del proprio territorio;
- 4) ricercare, sperimentare, produrre e diffondere musiche con riferimento al patrimonio culturale locale, nazionale e internazionale;
- 5) incentivare forme di collaborazione e di coproduzione musicale tra gli associati favorendo e coordinando lo sviluppo di progetti di rete, anche su scala nazionale;
- 6) promuovere e favorire l'educazione musicale mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole di formazione, seminari e simili;
- 7) collaborare con le istituzioni didattiche per incentivare l'educazione musicale e corale in ambito scolastico;
- 8) promuovere la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private per azioni

e progetti volti a qualificare e sostenere la coralità nelle sue differenti espressioni.

Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore di propri associati, loro familiari o terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del D.lgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del D.lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del D.lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del D.lgs. 117/2017).
- L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, come sopra indicate, sempreché abbiano carattere secondario e strumentale secondo criteri e limiti definiti con apposito

decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio

Direttivo e deliberata dall'assemblea.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione, con delibera dell'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà aderire e collaborare con altri organismi, federazioni e associazioni aventi scopi simili; potrà inoltre assumere o ingaggiare artisti, animatori, conferenzieri o altro personale specializzato estraneo all'Associazione. Potrà inoltre affiliarsi a uno o più Enti di Promozione sociale con finalità assistenziali riconosciuti a livello nazionale e/o Europeo.

ART. 4 Ammissione degli associati

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite

e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Comitato Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale non è trasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
2. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
3. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
4. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
5. votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
6. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo settore.

Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

Gli associati devono:

- a) rispettare le delibere degli organi sociali;
- b) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- c) non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- d) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 6 Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal libro dei soci, con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 5 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi 10 giorni.

4. L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo, chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame, da parte dell'assemblea, della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione assem-

bleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo assembleare.

ART. 7 Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente .
- Organo di controllo, ove obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017.ART. 11.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 Assemblea

- L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.
- Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
- Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.
- Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.

● L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da persona appositamente nominata dai convenuti all'Assemblea stessa.

● È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

● La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

● Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

● L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

● In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, uno dei consiglieri del Consiglio Direttivo deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

● I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

● Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

● L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

1. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
2. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
3. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 11 del presente statuto;
7. delibera sull'eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
8. delibera sull'eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
9. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
10. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
11. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 10 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia

possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio

Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 11 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.

ART. 12 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo collabora col Presidente nel governare l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 e massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In caso di dimissioni, impossibilità a rivestire la carica di uno o più dei membri del Consiglio Direttivo sarà necessario convocare l'assemblea dei soci per l'elezione del/dei membro/i da sostituire.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti collabora col Presidente per:

- a) amministrare l'associazione;
- b) attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- c) predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) espletare gli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- h) disciplinare l'ammissione degli associati;
- i) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati.

ART. 13 Presidente

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può delegare, ad uno dei consiglieri, uno o più compiti di sua competenza, ogniqualevolta sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In particolare il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri i compiti di: tenuta dei libri contabili, verbalizzazione delle riunioni del Comitato Direttivo e dell'assemblea, tenuta dei conti.

ART. 14 Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 15 Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D.Lgs.117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16 DIRETTORE ARTISTICO e DIRETTORE del CORO

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'assemblea nomina il Direttore Artistico e il Direttore del coro. Le due figure sovrintendono al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirigono l'Associazione corale nello svolgimento delle proprie attività. Il ruolo di Direttore artistico e di Direttore del Coro possono essere in capo alla stessa persona, che può anche essere esterna all'Associazione. In quest'ultimo caso, potrà essere previsto un compenso, in misura da concordare e deliberare in Assemblea.

Art. 17 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura de Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 18 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. attività di raccolta fondi;
6. rimborsi da convenzioni;
7. proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

P9d



ART. 20 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



ART. 21 Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22 Convenzioni

Le eventuali convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 potranno essere deliberate, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'assemblea che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente

dell'associazione, quale suo legale rappresentante, passati almeno sei mesi dall'iscrizione al RUNTS dell'Associazione e comunque seguendo e rispettando le regole di presentazione decise dall'Amministrazione pubblica.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 23 Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 24 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del D.Lgs.117/2017 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 25 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, il cui rispetto sia necessario ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Tale documento, in vista dell'iscrizione al RUNTS dell'Associazione, è
esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 3
luglio 2017, n. 117.

Letto, confermato e sottoscritto in Nuoro (NU) il 8 luglio 2026:

Sig: GUNGUI ALBINO

Sig: LAI GIAMPIERA

Sig: LOCCI LISA

Sig: MATTU ANTONIANGELA

Sig: MERELLA ANTONELLA

Sig: PALA SIMONE DIONIGI

Sig: PUTZU ROBERTO

Sig: TODDE GRAZIELLA

Sig: TUPPONE ELENA

Albino Gungui

Lai Giampaiera

Letta Antonangelo

Merella Antonella

Pala Simone Dionigi

Putzu Roberto

Todde Graziella

Tupponi Elena



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI NUORO

Atto reg.to il 22/07/2026 al n° 586 serie 3

euro duecento/00

di cui euro

per trascrizione

Il Direttore

Il Direttore
Lidio Bonifacio Latessa

